

PROSPETTIVE NELLA CREAZIONE  
DI UNA SOCIETÀ PER AZIONI  
DI TIPO EUROPEO \*

L'A. esamina nella sua monografia uno dei problemi più importanti tra quelli che si pongono al livello del diritto comunitario: la creazione di una società per azioni di tipo europeo. Si tratta di un tema egualmente interessante dal punto di vista economico e giuridico, ove si tenga conto delle difficoltà che le società commerciali — ed in particolare quelle per azioni — incontrano ad uno sviluppo nell'area comunitaria, soprannazionale, a causa delle diversità delle regolamentazioni nazionali.

Il dr. Wang ben prospetta le due possibili alternative alla stregua delle quali una risoluzione concreta al problema può essere configurata: da un lato la creazione di un tipo di società europea, soprannazionale, dall'altro l'introduzione di un tipo uniforme di società nei diritti degli Stati membri, sulla base di una convenzione tra questi.

Nella prima parte della sua monografia, l'A. esamina dal punto di vista storico i vari progetti elaborati in materia dal 1910 (Congresso mondiale delle Associazioni internazionali) al 1951 (Conferenza di diritto internazionale dell'Aja, VII sessione), soffermandosi quindi in particolar modo ad un esame delle imprese comuni, quali istituzionalizzate dal trattato Euratom. Soluzione, quest'ultima, che costituisce un notevole progresso rispetto ai risultati raggiunti dai precedenti tentativi.

L'indagine dell'A. passa quindi, più tecnicamente, alle due possibili soluzioni sopraindicate, ai loro vantaggi ed inconvenienti.

La creazione di una società per azioni di tipo europeo, il cui statuto dovrebbe essere elaborato da un organo comunitario, appare allo stato attuale della C.E.E. come estremamente improbabile all'A. e finanche impossibile, a causa delle limitate « competenze tecniche » della Comunità in materia di legislazione.

D'altro canto, l'introduzione di un tipo uniforme di società nelle legislazioni degli Stati membri pare al dr. Wang altrettanto impossibile al momento presente; una risoluzione in tal senso presupporrebbe, infatti, un'ingerenza di un organo comunitario — che dovrebbe elaborare lo statuto di tale nuova forma di società — all'interno delle legislazioni nazionali di diritto privato.

La soluzione in termini di una società a statuto europeo pare tuttavia, in ultima analisi, preferibile all'A.: ancorché non scevra da inconvenienti (confitto di leggi, godimento identico di diritti della società « europea » e della

\* M. WANG, *Die europäische Aktiengesellschaft in der EWG*, Universitätsverlag, Freiburg 1964, pp. 151.

società nazionale, opportunità economica di tale misura per talune imprese), essa garantirebbe tuttavia un'unità altrimenti difficilmente realizzabile.

Il dr. Wang conclude comunque auspicando un avanzamento negli studi in materia, sulla base dell'esperienza acquisita al Congresso internazionale per la creazione di una società commerciale di tipo europeo, tenutosi a Parigi nel 1960.

MICHELANGELA SCALABRINO  
*Assistente di diritto internazionale  
nell'Università Cattolica del S. Cuore*